

## **SALVIAMO LA GIUSTIZIA CIVILE**

***Bruno Capponi - Novecento - 2015***

**I**l saggio, suddiviso in dieci paragrafi, per la maggior parte dedicati ai ricordi della personale storia di giudice “civile” vissuta dall’Autore negli anni ottanta e novanta del novecento, offre al lettore spunti di riflessione che gradatamente passano dal livello personale a quello generale.

Nella sequenza dei temi affrontati, l’opera non rappresenta solo la memoria divertita e, a tratti malinconica, della propria iniziazione alla professione di giudice presso il Tribunale di Bologna, ma costituisce anche un utile *vademecum* per il corredo formativo del giovane studioso della procedura civile sul piano delle riforme seguite personalmente da Capponi quale magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

Già il titolo del volume fa appello icasticamente ad una volontà salvifica rispetto alla giustizia civile, ponendo in evidenza gli interrogativi, le mancanze, i rischi legati ad un sempre più difficile rapporto tra realtà sostanziale e realtà processuale.

Difficile rapporto descritto dal di dentro della funzione giudiziaria, la cui ricostruzione viene compiuta attraverso divertenti aneddoti e veri e propri miti della funzione giurisdizionale: “il congelamento” del ruolo istruttorio, la realtà dell’udienza, “la spedizione” delle cause a sentenza, lo studio del fascicolo d’ufficio e l’importanza della “camera di consiglio” come “*grande scuola ove dal confronto con i colleghi si apprendeva quello che si doveva o non si doveva fare*”, temi che consentono all’Autore di esprimere il senso di solitudine e di impotenza in cui viene a trovarsi il giudice civile, privo di una struttura di supporto, dinanzi alla mole, sempre più pesante, del lavoro assegnatogli.

Particolarmente illuminanti, in tal senso (ed in larga misura ricognitive dei temi di un dibattito, non solo giuridico, che impegna ed affatica in questi ultimi decenni l’attività del legislatore), appaiono le riflessioni sulla introduzione della monocraticità del tribunale ad opera della legge n. 353 del 1990, successivamente perfezionatasi con l’introduzione del giudice unico di primo grado nel 1998 e del riconoscimento della esecutività provvisoria della sentenza di primo grado. Spiccano, al riguardo, le osservazioni critiche sulla non continuità dell’azione governativa sulla giustizia e sulle omesse o erranee previsioni ministeriali dell’impatto normativo da attribuirsi alle numerose novelle

processuali introdotte nell'ambito processual-civilistico sino ad oggi.

**D**i grande interesse, risulta l'analisi che l'Autore, lasciato nel frattempo il ruolo della magistratura ordinaria e divenuto professore, ci consegna sulla crisi attuale della giurisdizione, sottolineando i tentativi di fuga da essa sia mediante il ricorso a tecniche di "degiurisdizionalizzazione", nuova parola d'ordine attraverso cui l'accesso al giudice di primo grado viene condizionato da preventivi esperimenti volti alla definizione alternativa del contenzioso (come conferma il recentissimo intervento normativo d'urgenza in materia con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 14 novembre 2014, n. 162), sia mediante la logica del "respingimento" delle impugnazioni attraverso la esasperazione delle ragioni di inammissibilità.

Emerge, in definitiva, dalle riflessioni compiute sulla drammaticità della condizione lavorativa dei giudici, la frustrazione della tutela civile dei diritti e la necessità e l'urgenza di misure di intervento eccezionali, non più procrastinabili, che consentano di investire ingenti risorse economiche al fine di fornire strumenti adeguati e porre in campo importanti misure organizzative idonee ad affrontare, per davvero, l'enorme carico arretrato dei processi civili.

L'Autore, a fronte dell'inerzia del Governo e del Parlamento che, rifiutando di investire risorse economiche nei servizi della giustizia civile, hanno, per un verso, "straziato" il codice di rito e, per l'altro, utilizzato senza controllo magistrature onorarie in forte predicato di incostituzionalità, conclude nel considerare essenziale un reclutamento straordinario di magistrati togati al fine di introdurre nuova linfa all'interno di un "corpo esausto".

*Irene Ambrosi*